




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006172 - 27/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 26 MAG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
VERONA
Via Tezone 5
37122 Verona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 137/2011 _ tariffa professionale _ art. 37 _ compensi spettanti al collegio sindacale per l'attività svolta per la richiesta al tribunale di verificare l'esistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ex D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270

Con riferimento al quesito del 14 aprile 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere ai sindaci i compensi previsti dal comma 10 dell'art. 37, ovvero un ulteriore compenso determinato ai sensi dell'art. 44 TP per l'attività svolta per la richiesta al tribunale di verifica dell'esistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ex D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sulla base degli elementi forniti nel quesito, si osserva quanto segue.

L'art. 3 del D.Lgs. 270/1999 prevede che legittimati a richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria siano l'imprenditore, uno o più creditori, il pubblico ministero, ovvero che l'ammissione alla procedura sia dichiarata d'ufficio dal Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale. Nessuna legittimazione alla formulazione della richiesta è posta in capo al collegio sindacale. Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso in si esaminino le disposizioni generali che disciplinano il collegio sindacale. I sindaci, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

In particolare,

- in caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni previste dalla legge (art. 2367, comma 2, cod. civ.; art. 2406, comma 1, cod. civ.), a presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società art. 2485, comma 2, cod. civ.; 2487, comma 2;
- il collegio sindacale deve eseguire l'iscrizione della cessazione degli amministratori presso il registro delle imprese (art. 2385, comma 3 cod. civ.),
- nel caso in cui si verifichi una causa di cessazione dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea

per la nomina del nuovo organo amministrativo e compiere gli atti di ordinaria gestione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività (art. 2386, comma 5, cod. civ.).

Come emerge dalla norma 9 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale", poste in pubblica consultazione dal Consiglio Nazionale e disponibili sul sito internet www.commercialisti.it, le menzionate attività e istanze devono essere oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Seppur debba escludersi sia un potere di intervento diretto del collegio sindacale, sia un potere di intervento sostitutivo per la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ex D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, non può trascurarsi che il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa con l'invito a porvi rimedio.

Come indicato nella norma 11.1 delle citate norme di comportamento, *"al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche l'adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all'organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo". "Nel caso in cui gli amministratori non diano seguito alle indicazioni del collegio sindacale e omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, propone la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c."* (cfr norma 11.2 "Norme di comportamento del collegio sindacale")

Da quanto sopra esposto emerge che il collegio sindacale ha il solo potere di sollecitare agli amministratori l'adozione delle iniziative opportune ad evitare la crisi d'impresa e che solo qualora l'organo amministrativo valuti in modo non adeguato le segnalazioni effettuate o non provveda tempestivamente all'adozione delle opportune iniziative, il collegio sindacale può convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo - per informarla sia della omissione degli amministratori sia dello stato di crisi e può presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Ne consegue che a poter essere remunerate in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza del collegio sindacale sono solo le apposite verifiche poste in essere dal collegio sindacale, delle quali dovrà redigere apposito verbale, per accertare la situazione di cui all'art. 2409 del cod. civ.. Gli onorari relativi potranno essere determinati applicando le disposizioni del comma 10 dell'art. 37 ed in particolare quelli previsti dalla Tabella 1, art. 26, lettera e), punto I. Le ulteriori attività di vigilanza trovano, infatti, remunerazione attraverso le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 37 TP.

È da escludere, in ogni caso, che si possano applicare i compensi previsti dall'art. 44 TP spettanti per le prestazioni rese nel periodo preconcorsuale, oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali. L'attività posta in essere dal collegio sindacale, infatti, deve essere ricondotta all'attività di vigilanza attribuita per legge all'organo di controllo non potendo il collegio sindacale, o alcuno dei suoi membri, assumere la veste di consulente della società.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione